

## **TI\_GERICHTE 14.2003.10 vom 11. August 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-08-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2003.10](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2003.10)

FR: TI\_GERICHTE 14.2003.10 du 11 août 2003

IT: TI\_GERICHTE 14.2003.10 del 11 agosto 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie. b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331). c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3). d) Il precedente fonda la propria pretesa sul contratto di mandato per le prestazioni degli architetti del 2 marzo 2000 (doc. C) relativo alla costruzione della casa unifamiliare sita al mappale n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ sottoscritto in qualità di committenti da \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_ a, dal quale si evince (punto 2) che le prestazioni dell'architetto consistono nello svolgimento delle seguenti incombenze: - piani esecutivi provvisori (12%); - appalti, analisi delle offerte, proposte di delibera (6%); - piano delle scadenze (1%); - contratti con imprenditori e fornitori (1%); - piani esecutivi definitivi (9%); - direzione architettonica (5%); - direzione dei lavori (27 %); - liquidazione finale (2%); - documentazione dell'opera (1%); - direzione dei lavori di garanzia (1%). Ai punti n. 1 e n.

#### **E. 3**

Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.